

INFORMATIVA PER LE LAVORATRICI

I. C. STATALE - FARRA DI SOLIGO
Prot. 0000578 del 18/02/2020
04-08 (Uscita)

Alle lavoratrici dell'I.C. di Farra di Soligo
A I.R.L.S.

OGGETTO: Informativa in merito al miglioramento della Sicurezza e Salute sul Lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81 f2008 in combinato disposto con l'art. 11 D.Lgs. 151 f2001

Allo scopo di consentire la celere attivazione delle tutele previste dal D.Lgs. 151 f2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*), **si comunica a tutte le lavoratrici dell'I.C. di Farra di Soligo la necessità di informare il Dirigente Scolastico del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, mediante presentazione di apposito certificato medico.**

Il suddetto decreto stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri o all'esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi.

Il Datore di Lavoro deve provvedere, in base alla propria valutazione, a modificare temporaneamente le condizioni e/o le mansioni del personale soggetto. In caso di impossibilità, il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro può disporre l'interdizione dal lavoro (art. 17 D.Lgs. 151 f2001).

A seguito della notizia di gravidanza della lavoratrice, nell'ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi di cui agli artt. 15, 17, 28 del D.Lgs. 81 f2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro (congiuntamente al Servizio di Prevenzione e Protezione) individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate, in particolare quelli derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C del D.Lgs. 151 f2001, per adottare le misure necessarie a eliminarli, modificando, ove necessario, le condizioni e/o le mansioni durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio (artt. 7, 12 D.Lgs. 151 f2001).

Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento di sette mesi di età (art. 6 D.Lgs. 151 f2001).

La mancata comunicazione della gravidanza al Datore di Lavoro comporta una assunzione di responsabilità della lavoratrice in relazione tanto alla propria sicurezza e salute quanto a quelle del nascituro.

A valle della valutazione effettuata per ciascuna mansione, si allega il risultato della valutazione dei rischi prevalenti per le lavoratrici in stato di gravidanza ed in puerperio oltre che un estratto del D.Lgs. 151 f2001 contenente gli elenchi dei lavori faticosi e insalubri, nonché degli agenti e condizioni di lavoro a rischio.

Cordiali saluti

Farra di Soligo, 18 Febbraio 2020



La Dirigente Scolastica

Salvatrice Faraci

4. Valutazione dei rischi e misure di prevenzione

RISCHIO	MANSIONE							RISCHIO COMPATIBILE CON STATO LAVORATRICE				MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA	
	Docente (Inf.)	Docente sost. (Inf.)	Docente (Prim.e Sec.)	Docente sost. (Prim. e Sec.)	Docente att. motorie	Collab. scol. (Inf.)	Coll. scol. (Prim. e Sec.)	Personale amministr.	gravidanza		allattamento		
									No	Si	No		Si
Posture incongrue e stazione eretta prolungata	X				X	X	X		X			X	Evitare posture incongrue e permanenza in posizione eretta prolungata per un tempo superiore alla metà dell'orario lavorativo in fase di gravidanza
Posture incongrue ed obbligate per l'utilizzo di personal computer								X		X		X	Astensione dal lavoro anticipata di un mese
Rischio biologico da stretto contatto ed igiene personale dei bambini	X	X							X		X		Astensione anticipata dal lavoro; Astensione dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto
Rischio infettivo (varicella se manca la copertura immunitaria della lavoratrice) ¹			X	X	X				X			X	Astensione anticipata dal lavoro in caso di rischio infettivo (astensione dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto in caso di malattia in forma epidemica nella scuola)
Reazioni aggressive degli allievi ²		X		X					X		X		Astensione anticipata dal lavoro; Astensione dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto da valutare caso per caso, in relazione alla disabilità degli allievi assistiti ed alla presenza di assistenti
Sollevamento bambini ³		X		X					X		X		Astensione anticipata dal lavoro; Astensione dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto da valutare caso per caso, in relazione alla disabilità degli allievi assistiti ed alla presenza di assistenti.

¹ il virus della rosolia, nel caso di copertura vaccinale generalizzata dei bambini, non rappresenta un rischio per la lavoratrice in stato di gravidanza o in puerperio

² la possibilità di traumatismi da reazioni aggressive è da verificare in relazione alla disabilità degli allievi assistiti ed alla presenza di assistenti, in particolare durante l'attività di assistenza di disabili psichici

³ l'eventualità di sollevamento degli allievi è da verificare in relazione alla disabilità degli allievi assistiti ed alla presenza di assistenti

Allegato A – D. Lgs. 151/2001

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7 D. LGS. 151/2001

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B – D. Lgs. 151/2001

ELENCO NONESAURIENTI DI AGENTIE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7 D. LGS. 151/2001

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici:
 - toxoplasma;
 - virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del Testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato "C" – D.Lgs. 151/2001

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e fo rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato 11.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimicotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi: processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.